

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 1° settembre 2017

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La *Gazzetta Ufficiale*, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La *Gazzetta Ufficiale*, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2017.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017. (17A06181) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 25 luglio 2017.

Riduzione del numero dei nulla osta degli apparecchi da divertimento e intrattenimento. (17A06165)..... Pag. 2

DECRETO 24 agosto 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei Certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 maggio 2017 e scadenza 30 maggio 2019, settima e ottava tranche. (17A06183) Pag. 3

Ministero dell'interno


DECRETO 28 luglio 2017.

Individuazione dei materiali fuori uso dell'amministrazione della Pubblica sicurezza e della Polizia di Stato suscettibili di alienazione e determinazione delle procedure da adottare, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. (17A06160)..... Pag. 4

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

DECRETO 13 marzo 2017.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale T.H.E.R.B.I.O.R. (Decreto n. 501). (17A06130)..... Pag. 7



<p>DECRETO 13 marzo 2017.</p> <p>Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale IRIDA. (Decreto n. 499). (17A06128) <i>Pag.</i> 10</p>		<p>ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI</p>	
<p>DECRETO 13 marzo 2017.</p> <p>Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale STEEP STREAMS. (Decreto n. 500). (17A06129). <i>Pag.</i> 13</p>		<p>Agenzia italiana del farmaco</p>	
<p>Presidenza del Consiglio dei ministri</p> <p>DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE</p>		<p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arqueta» (17A06161) <i>Pag.</i> 21</p>	
		<p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nexomic» (17A06162). <i>Pag.</i> 22</p>	
		<p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vitis Vinifera Yes Pharma». (17A06163). <i>Pag.</i> 23</p>	
		<p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cholscan» (17A06164) <i>Pag.</i> 23</p>	
<p>ORDINANZA 29 agosto 2017.</p> <p>Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017. (Ordinanza n. 476). (17A06182) <i>Pag.</i> 16</p>		<p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Caspofungin Diamed». (17A06184) <i>Pag.</i> 24</p>	



DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2017.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 29 AGOSTO 2017

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia sono stati colpiti, il giorno 21 agosto 2017, alle ore 20,57, da un evento sismico di magnitudo durata 4.0 della scala Richter che ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Considerato, altresì, che tale fenomeno sismico ha provocato la perdita di vite umane, feriti, nonché danneggiamenti alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 agosto 2017, recante «dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dell'evento sismico che ha interessato il territorio di alcuni comuni dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286»;

Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Acquisita l'intesa della Regione Campania;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 24 agosto 2017, prot. n. CG/54022;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Campania provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale.


4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di € 7 milioni a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2017

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

17A06181



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 2017.

Riduzione del numero dei nulla osta degli apparecchi da divertimento e intrattenimento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110;

Visto l'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, recante, tra l'altro, misure di contrasto all'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e, in particolare, l'art. 23-*quater*, che ha disposto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, assumendo quest'ultima la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei Monopoli;

Visto l'art. 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha stabilito che «[...] A partire dal 1° gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario [...]» da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, il quale stabilisce che «...la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall'art. 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017» fissando i livelli massimi dei nulla osta di esercizio ammessi alle date del 31 dicembre 2017 e del 30 aprile 2018;

Ritenuto necessario indicare le modalità in base alle quali attuare la riduzione prevista dalle citate norme;

Decreta:

Art. 1.

Numero massimo di nulla osta ammessi alle date del 31 dicembre 2017 e del 30 aprile 2018

Ai sensi dell'art. 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non può essere superiore a:

- a) 345.000 unità, alla data del 31 dicembre 2017;
- b) 265.000 unità, alla data del 30 aprile 2018.

Art. 2.

Adempimenti dei concessionari

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1, ciascun concessionario della conduzione della rete telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento procede:

a) nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2017, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero dei nulla osta di cui risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016;

b) entro il 30 aprile 2018 alla ulteriore riduzione del numero dei nulla osta, fino al raggiungimento di una riduzione complessiva in misura pari ad almeno il 34,9% del numero di nulla osta di cui risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016.


2. Fermo restando l'obbligo, per ciascun concessionario, della riduzione minima di cui al comma 1, qualora si riscontrino, a decorrere dal 1° maggio 2018, un numero di nulla osta complessivo inferiore a 265.000, i concessionari di rete interessati potranno avanzare istanza di rilascio di nulla osta fino al raggiungimento di tale numero massimo. A tal fine, qualora all'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 3 risulti un numero di nulla osta inferiore a 265.000, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli con propria determinazione da pubblicare sul sito internet istituzionale indica il numero di nulla osta attivi alla data del 30 aprile 2018.

Art. 3.

Revoca dei nulla osta eccedenti il numero complessivo massimo

1. L'Agenzia delle dogane e dei Monopoli verifica, per ciascun concessionario, entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di cui all'art. 2, la riduzione del numero di nulla osta attivi, in coerenza con quanto disposto dallo stesso art. 2, al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi fissati all'art. 1.

2. L'Agenzia delle dogane e dei Monopoli qualora riscontri, per un singolo concessionario, un numero di nulla osta superiore a quello risultante dall'applicazione dei



tassi di riduzione di cui all'art. 2, inoltre al medesimo, entro i successivi venti giorni lavorativi, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca di un numero di nulla osta pari all'eccedenza rilevata operando:

a) l'analisi della distribuzione territoriale dei nulla osta del concessionario sul territorio, rilevata al 31 dicembre 2017 e al 30 aprile 2018, a seguito delle riduzioni;

b) l'attribuzione dell'eccedenza a ciascuna regione di pertinenza in quote proporzionali alla distribuzione territoriale, come sopra rilevata;

c) l'individuazione dei nulla osta eccedenti nell'ambito di ciascuna area regionale, in funzione degli apparecchi da intrattenimento che hanno registrato, nei dodici mesi precedenti, la minore raccolta media di gioco su base giornaliera, calcolata al netto dei giorni di mancato funzionamento degli stessi.

3. Il concessionario, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del provvedimento di revoca, provvede al blocco degli apparecchi eccedenti con contestuale avvio delle procedure per la loro dismissione.

4. Qualora il concessionario non ottemperi a quanto previsto nel comma 3, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000,00 euro per ciascun apparecchio e, d'intesa con il partner tecnologico, dispone il distacco immediato del collegamento dalla rete telematica degli apparecchi eccedenti.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 25 luglio 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1096

17A06165

DECRETO 24 agosto 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei Certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 maggio 2017 e scadenza 30 maggio 2019, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che

consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;


Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 agosto 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 62.745 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 24 maggio, 23 giugno e 24 luglio 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ»), con godimento 30 maggio 2017 e scadenza 30 maggio 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti CTZ;



Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima *tranche* di CTZ con godimento 30 maggio 2017 e scadenza 30 maggio 2019. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 agosto 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016; sono accettate eventuali offerte a prezzi superiori alla pari.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 agosto 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 agosto 2017, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 agosto 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2019, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2), per l'importo determinato dal netto ricavo delle singole *tranche* o, nel caso di *tranche* con prezzo di emissione superiore alla pari, dall'ammontare nominale, nonché al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2019 per l'importo pari alla somma delle differenze positive fra l'ammontare nominale e il netto ricavo di ciascuna *tranche*.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2017

p. Il direttore generale
del Tesoro
CANNATA

17A06183

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 luglio 2017.

Individuazione dei materiali fuori uso dell'amministrazione della Pubblica sicurezza e della Polizia di Stato suscettibili di alienazione e determinazione delle procedure da adottare, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto l'art. 49 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in particolare il comma 2, che demanda ad un decreto del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'individuazione, nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze di polizia, dei materiali e dei mezzi suscettibili di alienazione e delle procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185;



Visto l'art. 49, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui con il decreto di cui al comma 2, della medesima disposizione, sono altresì disciplinate le modalità per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non più destinati all'impiego, allo scopo di consentirne l'esposizione al pubblico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed in particolare l'art. 23, con il quale sono state trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, recante il «Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il «Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, recante il «Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione dei beni mobili dello Stato» ed in particolare l'art. 6 che consente la permuta di beni mobili, a titolo di parziale pagamento di beni da acquisire, nell'ambito dei rapporti contrattuali tra pubbliche amministrazioni e imprese fornitrici o anche per facilitare agli appaltatori l'acquisto di beni fuori uso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, concernente il «Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Visto gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», riguardanti, rispettivamente, le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali e dei dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo;

Ritenuto di dover procedere alla definizione delle procedure di alienazione dei materiali e dei mezzi specificamente individuati, nonché delle modalità per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali e dei mezzi non più destinati all'impiego, per consentirne l'esposizione al pubblico;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai materiali e ai mezzi dell'amministrazione della pubblica sicurezza e della Polizia di Stato che, nell'ambito dei programmi di ammodernamento, non sono più in linea con le effettive esigenze operative, nonché a quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già stati dichiarati fuori uso per cause tecniche o per normale usura.

2. Il presente decreto determina, altresì, le procedure, le condizioni e le modalità per la stipula di convenzioni e contratti tra il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ed i soggetti pubblici e privati per la permuta di mezzi e materiali, in luogo di beni, servizi e prestazioni, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative a mezzi, sistemi e materiali in dotazione all'amministrazione della pubblica sicurezza ed alla Polizia di Stato, nel rispetto della vigente disciplina in materia di contratti pubblici e del principio di economicità.

Art. 2.

1. I materiali e i mezzi che l'amministrazione della pubblica sicurezza e la Polizia di Stato aliena, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e che la cessione degli armamenti dismessi avvenga solo a favore dei titolari di licenza prevista dall'art. 28 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono indicati nella tabella A) allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.


2. Il Capo della Polizia - direttore generale della Pubblica Sicurezza, nell'ambito dell'elenco dei materiali e mezzi di cui alla tabella A), provvede alla determinazione dei mezzi e dei materiali in esubero ovvero non più rispondenti alle esigenze, stabilendone, per ciascuna tipologia, le quantità da alienare.

3. Ferme restando le finalità indicate nell'art. 1, commi 1 e 2, le convenzioni ed i contratti di permuta rispettano le seguenti condizioni:

a) è ammessa la permuta di materiali e mezzi, con beni, servizi o prestazioni, anche non rientranti in settori tra loro omogenei, secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche. Nel caso in cui le prestazioni non siano economicamente equivalenti è fatto obbligo al contraente che effettua la prestazione di minor valore, di pagare un prezzo alla controparte a titolo di conguaglio per compensare la disuguaglianza economica tra le prestazioni. Gli importi a titolo di conguaglio dovuti al Dipartimento della Pubblica sicurezza sono pagati quali entrate erariali, con versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità di cui all'art. 47 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007. Gli importi dovuti a titolo di conguaglio dal Dipartimento della Pubblica sicurezza sono pagati con le risorse disponibili a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di bilancio dello stesso Dipartimento.

b) nella permuta è garantita la sicurezza e la segretezza delle informazioni. Al tal fine, le parti contraenti garantiscono che i materiali e mezzi oggetto di permuta siano utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati. I beni ceduti in permuta sono privati di stemmi, simboli o altri elementi identificativi che ne attestino la provenienza.

4. Nel contratto di permuta è indicato analiticamente il valore economico dei singoli materiali, dei beni, dei servizi e delle prestazioni concordate tra le parti contraenti, nonché il valore economico complessivo del contratto.



5. La scelta del contraente, la stipula delle convenzioni e dei contratti, l'approvazione, l'esecuzione delle prestazioni, il collaudo, la liquidazione e il pagamento e ogni altro connesso adempimento, sono effettuati a livello centrale e periferico con le modalità che disciplinano l'attività negoziale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della Polizia di Stato, nel rispetto delle competenze stabilite dal relativo ordinamento, con l'adozione anche delle previste forme di pubblicità.

Art. 3.

1. La cessione a musei, pubblici o privati, aperti al pubblico dei mezzi e dei materiali compresi nell'elenco di cui alla tabella A) è consentita a titolo gratuito, limitatamente ad esemplari di valore storico, tecnico o culturale. All'atto della cessione, i mezzi e i materiali d'armamento dovranno essere demilitarizzati e resi inerti, pur conservando le configurazioni originali;

2. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 è fatto constatare da apposito verbale, sottoscritto dalle parti, che costituisce documento giustificativo per lo scarico contabile;

3. Eventuali oneri derivanti dalla cessione a titolo gratuito di cui al presente articolo sono a carico del cessionario.

Art. 4.

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per lo svolgimento degli adempimenti connessi, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà comunicato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2017

Il Ministro dell'interno
MINNITI

*Il Ministro dell'economia e
delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2017
interno, foglio n. 1709

ALLEGATO

Tabella A

Elenco dei mezzi e materiali da alienare

Settore VEA - Sezione «Armamenti ed equipaggiamenti speciali»

Materiali d'armamento radiati dal servizio;

Materiali d'armamento dichiarati fuori uso per normale usura o inefficienze tecniche;

Materiali d'armamento eccedenti il fabbisogno o di pregresse generazioni, superate e non più in linea con le esigenze operative;

Materiali d'armamento posseduti ai fini sperimentali;

Armi da guerra e tipo guerra - armi comuni da sparo - armi bianche (pistole, fucili e carabine, lanciagranate, nelle versioni manuali, semi-automatiche e automatiche, sfollagente, artifici lacrimogeni/irritanti);

Sciabole per servizi di rappresentanza di pregresse generazioni o fuori uso;

Materiali per la protezione dell'individuo (caschi e giubbetti anti-proiettile) di pregresse generazioni o fuori uso;

Equipaggiamenti per la protezione individuale e collettiva nei servizi di ordine pubblico, di pregressa generazione;

Apparecchiature per il controllo degli accessi ai varchi (apparecchiature radiografiche per controllo bagagli, porte metal detector, metal detector portatili e similari);

Materiali per l'attività in ambiente contaminato del tipo N. B.C.-R;

Materiali d'armamento e di equipaggiamento provenienti da residuati di lavorazione o da disfacimento.

Settore VEA - Sezione «Vestiario ed equipaggiamento»

Capi di vestiario dichiarati fuori uso perché non più in linea con il decreto del Capo della Polizia 31 dicembre 2015 «Divise della Polizia di Stato» ovvero per usura/inefficienza tecnica;

Mobili e arredi dichiarati fuori uso;

Settore «Telecomunicazioni ed informatica»

Telefonia:

apparecchi telefonici (tutte le tipologie) e relativi accessori;

centralini telefonici;

centrali telefoniche;

Radio:

apparati radio (tutte le tipologie) e relativi accessori;

navigatori satellitari;

Informatica:

personal computer (tutte le tipologie) e relativi accessori;

stampanti (tutte le tipologie);

fotoriproduttori;

server;

scanner;

fax;

gruppi elettrogeni;

gruppi continuità;

impianti di videosorveglianza;

Laboratorio:

materiali ed attrezzature varie.

Settore «Motorizzazione»

Veicoli terrestri:

autovetture;

fuoristrada;

autobus;

minibus;

furgoni;

autocarri;

motocicli e ciclomotori;

veicoli protetti;

veicoli di soccorso;

mezzi allestiti per impieghi specifici e per usi speciali;

rimorchi e container, anche allestiti;

parti di ricambio, accessori e rapido consumo per autoveicoli;

biciclette e monopattini elettrici.

Varie motorizzazione:

attrezzature d'officina;

impianti di lavaggio;

impianti distribuzione carburante;

solventi, diluenti, vernici, oli, carburanti, liquidi speciali.

Veicoli nautici:

natanti di altura;

natanti costieri;

natanti minori;

parti di ricambio, accessori e rapido consumo per natanti;


motori nautici e gruppi di propulsione;

attrezzature d'officina;

impianti, sistemi ed apparecchiature connessi al settore nautico.

Veicoli aeronautici:

aeromobili ad ala fissa;



aeromobili ad ala rotante;
motori aeronautici e gruppi di propulsione;
parti di ricambio, accessori e rapido consumo per aeromobili;
impianti, sistemi ed apparecchiature connesse al settore
aeronautico.

17A06160

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 marzo 2017.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale TH.E.R.BIO.R. (Decreto n. 501).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico-scientifica ex ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013 n. 115, che all'art. 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista l'Iniziativa di programmazione congiunta *Water Challenges for a Changing World*;

Visto il bando transnazionale ERA-NET *Cofund Water Works 2014 «Research and Innovation for Developing Technological Solutions and Services for Water Systems»*, lanciato dall'*Eranet Cofund Water Works 2014* il 2 marzo 2015;

Visto l'avviso integrativo nazionale n. 652 del 26 marzo 2015 (allegato n. 2), con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale del *Call Steering Committee dell'Eranet Cofund Water Works 2014* in data 30 ottobre 2015, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo TH.E.R.BIO.R. (*Thermal energy recovery from a novel sequencing batch biofilter granular reactor*), avente come obiettivo la progettazione e la realizzazione di un sistema tipo scambiatore, o pompa, di calore per recuperare il calore, emesso dall'impianto pilota, utilizzando per la climatizzazione di una serra dimostrativa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale TH.E.R.BIO.R. figura il seguente proponente italiano: Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerca sulle acque (IRSA);

Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i: «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali [...]»;

Atteso che il citato avviso integrativo prevedeva il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere, rispettivamente, su stanziamenti FIRST 2014 per il contributo alla spesa e FAR 2012 per il credito agevolato;


Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa nei confronti dei progetti a partecipazione italiana;

Considerato che le risorse disponibili sullo stanziamento FIRST 2014 non risultano sufficienti a finanziare i progetti a partecipazione italiana inseriti nella predetta graduatoria comunitaria di valutazione scientifica delle proposte;

Visto il decreto interministeriale del 19 settembre 2016, n. 724, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2016, registro n. 4100, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2016;

Vista la nota n. 23369 del 28 novembre 2016, con la quale le risorse disponibili a valere sul FIRST 2016 vengono allocate per le singole iniziative internazionali cui il Ministero partecipa e da cui risulta che all'iniziativa di cui trattasi è destinato un importo aggiuntivo pari ad € 881.922,83;

Ritenuto, pertanto, di poter finanziare i progetti non rientranti nella disponibilità dello stanziamento FIRST 2014 con ulteriori disponibilità a valere sul riparto FIRST 2016;



Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2016, dell'importo complessivo di € 8.910.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle Iniziative di cooperazione internazionale elencate, di cui € 881.922,83 destinati, quale anticipazione della quota parte di cofinanziamento U.E. al finanziamento dei progetti presentati in risposta al bando transnazionale ERA-NET Cofund Water Works 2014 «*Research and Innovation for Developing Technological Solutions and Services for Water Systems*», lanciato dall'Eranet Cofund WaterWorks 2014 il 2 marzo 2015;

Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2013, n. 435/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale T.H.E.R.BIO.R. è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2016 e la sua durata è di 24 mesi.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro € 139.346,83, tutte nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerca sulle acque (IRSA), a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2016, giusta riparto con decreto interministeriale n. 724/2016.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2016, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riasse-

gnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta J.P.I. Water e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. In favore del beneficiario Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 80% del contributo ammesso, ai sensi dell'art. 8 del citato avviso integrativo nazionale.

2. Il beneficiario Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di ricerca sulle acque (IRSA), alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.


Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 13 marzo 2017

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2017

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 843



- Protocollo n. 9604 del 06-05-2015
- Progetto di Ricerca TH.E.R.BIO.R.

Titolo : Thermal energy recovery from a novel sequencing batch biofilter granular reactor

Data di inizio del progetto : 1 aprile 2016 - Durata del Progetto in mesi : 24

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte :
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerca Sulle Acque (IRSA)

• Costo Totale ammesso	Euro	299.526,30
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	257.861,03
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	41.665,27
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Ind.	Sviluppo Sper.	Totale
Non Eleggibile	257.861,03	41.665,27	299.526,30
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	257.861,03	41.665,27	299.526,30

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa : € 139.346,83

Università ed enti pubblici:

- Attività di ricerca industriale	50% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	25 % dei costi ammissibili
• Agevolazioni totali deliberate	fino a Euro 139.346,83
- Contributo alla spesa	fino a Euro 139.346,83
- Credito agevolato	fino a Euro 0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR al seguente link: <http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/aal.aspx>

17A06130



DECRETO 13 marzo 2017.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale IRIDA. (Decreto n. 499).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico-scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, che all'art. 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista l'iniziativa di programmazione congiunta Water Challenges for a Changing World;

Visto il bando transnazionale ERA-NET Cofund Water Works 2014 «Research and Innovation for Developing Technological Solutions and Services for Water Systems», lanciato dall'Eranet Cofund WaterWorks 2014 il 2 marzo 2015;

Visto l'Avviso integrativo nazionale n. 652 del 26 marzo 2015 (Allegato n. 2), con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme

ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale del Call Steering Committee dell'Eranet Cofund WaterWorks 2014 in data 30 ottobre 2015, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo IRIDA (Innovative remote and ground sensors, data and tools into a decision support system for agriculture water management), avente come obiettivo di sviluppare e validare nuove procedure per la determinazione dell'evapotraspirazione colturale e delle dinamiche idriche a livello di suolo e di sistema pianta;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale IRIDA figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Catania;

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche ed integrazioni: «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del Fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del Fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali [...]»;

Atteso che il citato avviso integrativo prevedeva il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere, rispettivamente, su stanziamenti FIRST 2014 per il contributo alla spesa e FAR 2012 per il credito agevolato;


Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa nei confronti dei progetti a partecipazione italiana;

Considerato che le risorse disponibili sullo stanziamento FIRST 2014 non risultano sufficienti a finanziare i progetti a partecipazione italiana inseriti nella predetta graduatoria comunitaria di valutazione scientifica delle proposte;

Visto il decreto interministeriale del 19 settembre 2016, n. 724, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2016, registro n. 4100, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2016;

Vista la nota n. 23369 del 28 novembre 2016, con la quale le risorse disponibili a valere sul FIRST 2016 vengono allocate per le singole iniziative internazionali cui il Ministero partecipa e da cui risulta che all'iniziativa di cui trattasi è destinato un importo aggiuntivo pari ad € 881.922,83;

Ritenuto, pertanto, di poter finanziare i progetti non entranti nella disponibilità dello stanziamento FIRST 2014 con ulteriori disponibilità a valere sul riparto FIRST 2016;



Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2016, dell'importo complessivo di € 8.910.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale elencate, di cui € 881.922,83 destinati, quale anticipazione della quota parte di cofinanziamento U.E. al finanziamento dei progetti presentati in risposta al bando transnazionale ERA-NET Cofund Water Works 2014 «Research and Innovation for Developing Technological Solutions and Services for Water Systems», lanciato dall'Eranet Cofund WaterWorks 2014 il 2 marzo 2015;

Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2013, n. 435/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale IRIDA è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° maggio 2016 e la sua durata è di trentasei mesi.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro € 167.500,00, tutte nella forma di contributo nella spesa, in favore dei beneficiari Università degli studi di Catania e Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2016, giusta riparto con decreto interministeriale n. 724/2016.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2016, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla iniziativa di programmazione congiunta J.P.I. Water e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. In favore dei beneficiari, Università degli studi di Catania e Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 80% del contributo ammesso, ai sensi dell'art. 8 del citato avviso integrativo nazionale.

2. I beneficiari, Università degli studi di Catania e Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti dei soggetti beneficiari Università degli studi di Catania e Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.


Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2017

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2017

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 526



- Protocollo n. 9570 e 9598 del 06-05-2015
- Progetto di Ricerca IRIDA

Titolo : Innovative remote and ground sensors, data and tools into a decision support system for agriculture water management

Data di inizio del progetto : 1 maggio 2016 - Durata del Progetto in mesi : 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte :
Università degli studi di Catania
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

• Costo Totale ammesso	Euro	335.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	335.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Ind.	Sviluppo Sper.	Totale
Non Eleggibile	335.000,00	0,00	335.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	335.000,00	0,00	335.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa : € 167.500,00

Università ed enti pubblici:

- Attività di ricerca industriale 50% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate	fino a Euro	167.500,00
- Contributo alla spesa	fino a Euro	167.500,00
- Credito agevolato	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR al seguente link: <http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/aal.aspx>

17A06128



DECRETO 13 marzo 2017.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale STEEP STREAMS. (Decreto n. 500).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013 n. 115, che all'art. 6, comma 1 prevede, da parte del ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista l'Iniziativa di programmazione congiunta *Water Challenges for a Changing World*;

Visto il bando transnazionale ERA-NET *Cofund Water Works 2014 «Research and innovation for developing technological solutions and services for water systems»*, lanciato dall'*Eranet Cofund Water Works 2014* il 2 marzo 2015;

Visto l'avviso integrativo nazionale n. 652 del 26 marzo 2015 (allegato n. 2), con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale del *Call Steering Committee* dell'*Eranet Cofund Water Works 2014* in data 30 ottobre 2015, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo STEEP STREAMS (*Solid Transport Evaluation and Efficiency in Prevention: Suitable Techniques of Rational Engineering and Advanced MethodS*), avente come obiettivo la definizione di criteri razionali con cui dimensionare le opere di protezione e difesa dalle colate detritiche;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale STEEP STREAMS figura il seguente proponente italiano Università degli studi di Trento;

Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i: «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali [...]»;

Atteso che il citato avviso integrativo prevedeva il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere, rispettivamente, su stanziamenti FIRST 2014 per il contributo alla spesa e FAR 2012 per il credito agevolato;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa nei confronti dei progetti a partecipazione italiana;

Considerato che le risorse disponibili sullo stanziamento FIRST 2014 non risultano sufficienti a finanziare i progetti a partecipazione italiana inseriti nella predetta graduatoria comunitaria di valutazione scientifica delle proposte;


Visto il decreto interministeriale prot. n. 6 del 8 gennaio 2015, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2014;

Vista la nota n. 27754 del 24 dicembre 2015, con la quale le risorse disponibili a valere sul FIRST 2014 vengono allocate per le singole Iniziative internazionali cui il Ministero partecipa;

Ritenuto, pertanto, di poter finanziare i progetti non rientranti nella disponibilità dello stanziamento FIRST 2014 con ulteriori disponibilità a valere sul riparto FIRST 2016;

Visto il decreto dirigenziale n. 3428 del 29 dicembre 2015, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2014, dell'importo complessivo di € 13.000.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle Iniziative di cooperazione internazionale elencate, di cui € 1.845.000,00 destinati al finanziamento dei progetti presentati in risposta al bando transnazionale ERA-NET *Cofund Water Works 2014 «Research and innovation for developing technological solutions and services for water systems»*, lanciato dall'*Eranet Cofund Water Works 2014* il 2 marzo 2015;

Visto il decreto interministeriale del 19 settembre 2016, n. 724, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2016, registro n. 4100, che definisce la ripartizione delle risorse



se disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2016;

Vista la nota n. 23369 del 28 novembre 2016, con la quale le risorse disponibili a valere sul FIRST 2016 vengono allocate per le singole Iniziative internazionali cui il Ministero partecipa e da cui risulta che all'iniziativa di cui trattasi è destinato un importo aggiuntivo pari ad € 881.922,83;

Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2016, dell'importo complessivo di € 8.910.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle Iniziative di cooperazione internazionale elencate, di cui € 881.922,83 destinati, quale anticipazione della quota parte di cofinanziamento U.E. al finanziamento dei progetti presentati in risposta al bando transnazionale ERA-NET *Cofund Water Works 2014 «Research and innovation for developing technological solutions and services for water systems»*, lanciato dall'*Eranet Cofund WaterWorks 2014* il 2 marzo 2015;

Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2013, n. 435/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale STEEP STREAMS è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 20 giugno 2016 e la sua durata è di ventiquattro mesi.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro € 224.682,00, tutte nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Università degli studi di Trento, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2014, per un ammontare pari a € 178.226,00 giusta ri-

parto con decreto interministeriale n. 6/2015, ed a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2016, per un ammontare pari a € 46.456,00 giusta riparto con decreto interministeriale n. 724/2016.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2014 e 2016, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta J.P.I. *Water* e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. In favore del beneficiario, Università degli studi di Trento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 80% del contributo ammesso, ai sensi dell'art. 8 del citato avviso Integrativo nazionale.

2. Il beneficiario, Università degli studi di Trento, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario Università degli studi di Trento, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.


Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2017

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2017

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 842



- Protocollo n. 9572 del 06-05-2015
- Progetto di Ricerca STEEP STREAMS

Titolo : Innovative remote and ground sensors, data and tools into a decision support system for agriculture water management

Data di inizio del progetto : 20 giugno 2016 - Durata del Progetto in mesi : 24

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte :
Università degli studi di Trento

• Costo Totale ammesso	Euro	449.364,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	449.364,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Ind.	Sviluppo Sper.	Totale
Non Eleggibile	449.364,00	0,00	449.364,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	449.364,00	0,00	449.364,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa : € 224.682,00

Università ed enti pubblici:

- Attività di ricerca industriale	50% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	25 % dei costi ammissibili
• Agevolazioni totali deliberate	fino a Euro 224.682,00
- Contributo alla spesa	fino a Euro 224.682,00
- Credito agevolato	fino a Euro 0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

AVVERTENZA:

*Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR al seguente link:
<http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/aal.aspx>*

17A06129



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 agosto 2017.

Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017. (Ordinanza n. 476).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 agosto 2017, con il quale è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio di alcuni comuni dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 con la quale è stato dichiarato, fino al centotantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017;

Considerato che tale fenomeno ha determinato la perdita di vite umane, feriti, nonché danneggiamenti alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al soccorso ed all'assistenza alla popolazione, nonché all'adozione degli interventi provvisori strettamente necessari alle prime necessità;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate a contrastare il contesto di criticità nel territorio interessato dall'evento in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per intensità ed estensione, richiede di essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Campania;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento sismico di cui in premessa, l'arch. Giuseppe Grimaldi, funzionario della Giunta della Regione Campania, è nominato commissario delegato e provvede ad assicurare il necessario raccordo tra i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio nell'immediatezza dell'evento, ponendo in essere ogni necessaria misura atta a garantire il proseguimento delle funzioni di coordinamento degli interventi già avviati, nonché quanto ulteriormente necessario, definendo, con proprio successivo provvedimento, le relative modalità organizzative.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato si raccorda con il prefetto della Provincia di Napoli e si avvale della struttura organizzativa regionale, ivi compresi gli enti e le agenzie ad essa facenti capo, della Città metropolitana di Napoli, oltre che, anche in qualità di soggetti attuatori, dei sindaci dei comuni interessati dall'evento sismico, che si avvalgono delle rispettive strutture organizzative, nonché delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. L'Unità di crisi coordinamento regionale della Campania che opera presso il Segretariato regionale del MiBACT attua gli interventi nell'ambito del coordinamento di cui al presente comma e secondo quanto specificamente previsto al successivo art. 6.

3. Per l'esercizio delle funzioni a lui attribuite dalla presente ordinanza, il Commissario si avvale di un comitato tecnico composto da esperti di comprovata esperienza, in misura massima di sette unità. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti adottati dal commissario delegato. Per la partecipazione al comitato tecnico non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.


4. Per le finalità di cui al comma 2, il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 16, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti per contrastare il contesto di criticità in atto da sottoporre all'approvazione, anche per stralci, del Capo del dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere le seguenti attività ed interventi, ivi compresi quelli posti in essere dalla data dell'evento sismico in rassegna:

a) gli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dal predetto evento calamitoso;

b) le attività necessarie inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a beni.

5. Il piano di cui al comma 4 deve contenere le stime di costo delle diverse tipologie di attività previste dal comma precedente e, relativamente agli interventi di cui alla



lettera *b*), deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle rispettive stime di costo.

6. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 16, previa approvazione del Capo del dipartimento della protezione civile.

7. I contributi sono erogati agli eventuali Soggetti attuatori, agli enti locali, nonché alle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, sulla base di apposita rendicontazione delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito. Allo scopo di assicurare l'immediata attivazione degli interventi urgenti è consentita l'erogazione di anticipazioni.

8. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in € 400 per i nuclei monofamiliari, in € 500 per i nuclei familiari composti da due unità, in € 700 per quelli composti da tre unità, in € 800 per quelli composti da quattro unità fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

Trattamento dati personali

1. Nell'ambito dell'attuazione delle attività di protezione civile, allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, anche sensibili e giudiziari, negli ambiti territoriali oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza indicata in premessa, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai fini di cui al capo II del titolo III della parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono equiparati in ogni caso ai soggetti pubblici.

2. Ai predetti fini, e tenuto conto dei principi sanciti nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 sono contitolari del trattamento dei dati necessari per l'espletamento della funzione di protezione civile al ricorrere dei casi di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 novembre 1992, n. 225 e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286.

3. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato dai soggetti di cui al comma 1, senza il consenso dell'interessato, nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità.

4. I soggetti di cui al comma 1 effettuano il trattamento dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, per le finalità di rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile in atto nei territori colpiti dal sisma, in deroga agli articoli 19, commi 2 e 3, 20 e 21 del decreto legislativo n. 196/2003. La comunicazione dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, a soggetti pubblici e privati diversi da quelli ricompresi negli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è effettuata nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità, ai soli fini dello svolgimento delle operazioni di soccorso e per garantire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione coinvolta dal sisma.


5. In relazione all'emergenza in atto e tenuto conto dei preminenti interessi salvaguardati mediante le operazioni di soccorso, per i trattamenti di dati effettuati dai soggetti di cui al comma 1 è differito, fino al 31 dicembre 2017, l'adempimento degli obblighi di informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003. Su richiesta dell'interessato sono fornite comunque le notizie contenute nell'informativa di cui al citato art. 13.

6. Alla scadenza del termine di cui al comma 5, i soggetti di cui al comma 1 forniscono un'informativa secondo le modalità semplificate individuate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13, comma 3 del decreto legislativo n. 196/2003.

7. In considerazione dello stato di emergenza in atto, il termine di cui all'art. 146, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003 è fissato in 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza e quello di cui all'art. 146, comma 3 è fissato in 90 giorni. Il termine di cui all'art. 150, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003 per la decisione dei ricorsi presentati alla data del 21 agosto 2017 e per quelli che perverranno fino al 31 dicembre 2017 è fissato in 120 giorni.

8. In relazione al contesto emergenziale in atto, nonché avuto riguardo all'esigenza di contemperare la funzione di soccorso con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, non si applica, ai soggetti di cui al comma 1, l'art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fino al 31 dicembre 2017.

9. In considerazione dell'evento sismico di cui in premessa, è sospesa, fino al 31 dicembre 2017, l'applicazione degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del relativo allegato *b*), limitatamente ai soggetti di cui al comma 1.



10. Con successivo provvedimento adottato dal Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, saranno definite modalità semplificate per l'adozione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di misure minime di sicurezza che tengano in considerazione l'esigenza di contemperamento delle azioni di salvaguardia e soccorso della popolazione con quelle volte ad assicurare la tutela dei dati personali degli interessati.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo nominati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20 e corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 26, 136, 142, 146, 147, 152, 159 e relative norme di attuazione;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall'art. 239 all'art. 253;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art. 24 e 45;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, art. 5, comma 3;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, e successive modifiche e integrazioni. A tal fine, il limite di cui al comma 1 dell'art. 163, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo, per i soli contratti pubblici di lavori, è stabilito in € 400.000,00.

Art. 5.

Spese funerarie

1. I Comuni interessati dall'evento sismico provvedono a sostenere gli oneri per le esequie delle vittime dell'evento sismico, ivi compresi gli oneri connessi all'eventuale trasporto delle salme, previa istruttoria da espletare sulla base di documentazione all'uopo presentata dai congiunti delle vittime, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 16 della presente ordinanza.

Art. 6.

Disposizioni in materia di beni culturali


1. L'Unità di crisi coordinamento regionale della Campania di cui all'art. 1, comma 2, del presente provvedimento, raccordandosi con la struttura centrale del MiBACT - Unità di crisi coordinamento nazionale, provvede alle attività di verifica dei danni secondo le procedure di cui alla direttiva MiBACT del 23 aprile 2015 ed all'espletamento degli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili danneggiati dall'evento sismico di cui in premessa, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 16 del presente provvedimento, che a tal fine, nel piano di cui all'art. 1, comma 4, sono destinate nell'importo di euro 1 milione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Unità di crisi coordinamento regionale della Campania ed il Dipartimento della protezione civile definiscono gli indirizzi per il coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile specializzate nel settore della salvaguardia del patrimonio culturale, ai fini del relativo impiego nei territori colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017.

3. Al fine di garantire l'espletamento delle attività di cui al comma 1, l'Unità di crisi coordinamento regionale della Campania può avvalersi della collaborazione dei Centri di competenza del Dipartimento della protezione civile di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile n. di repertorio 3152 del 24 luglio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Può avvalersi, altresì, di personale tecnico ed amministrativo proveniente volontariamente da altre strutture del MiBACT con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 16 del presente provvedimento, nei limiti di cui al comma 1.

4. Per le attività di cui al comma 1, il Segretariato regionale della Campania può utilizzare l'ordinaria contabilità speciale n. 2912 allo stesso intestata nella quale confluiscono anche le risorse destinate alle predette attività, la cui contabilizzazione e rendicontazione deve avere separata evidenza. A tal fine il citato Segretariato acquisisce apposito codice CUP (codice unico di progetto) da riportare nei mandati relativi alle spese connesse all'evento sismico in premessa, ivi incluse le spese emergenziali, al fine di garantire il monitoraggio fisico e finanziario degli interventi posti in essere per la suddetta gestione emergenziale.

5. Gli interventi posti in essere ai sensi del comma 1 sono contenuti nel piano di cui all'art. 1, comma 4, del presente provvedimento.



Art. 7.

Benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

1. La Regione Campania provvede all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel proprio elenco territoriale, impiegate in occasione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i previsti procedimenti di verifica, autorizza il commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 16.

Art. 8.

Misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo

1. Nell'ambito delle misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo, allo scopo di assicurare l'immediato potenziamento delle reti di monitoraggio sismico del territorio nell'area dell'isola di Ischia, colpita dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, all'interno del piano previsto dall'art. 1, comma 4, è destinata la somma di € 100.000,00 per l'acquisizione, l'installazione e l'immediata attivazione da parte dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di strumentazione atta allo scopo. Per le medesime finalità, nel citato piano è destinata la somma di € 50.000,00 per l'immediata realizzazione di una campagna di misurazioni e indagini finalizzata alla valutazione degli effetti di amplificazione locale da parte dell'Istituto di geologia ambientale e geingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche, anche propedeutici agli studi di microzonazione sismica. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 16.

2. Per l'immediata attuazione delle misure previste dal comma 1, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e l'Istituto di geologia ambientale e geingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche sono individuati quali soggetti attuatori ed operano avvalendosi delle facoltà previste dall'art. 4, con le modalità e nei limiti ivi previsti. A tal fine le risorse finanziarie sono trasferite, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, ai citati soggetti attuatori, che predispongono un piano d'azione con relativo cronoprogramma da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile e riferiscono ogni 30 giorni al Dipartimento della protezione civile e al commissario delegato in ordine al relativo stato di attuazione.

Art. 9.

Verifiche di agibilità post sismica degli edifici

1. Per lo svolgimento delle verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi calamitosi in premessa, il commissario delegato provvede al coordinamento delle attività di cui al decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, d'intesa col Dipartimento della protezione civile. Le verifiche di agibilità si svolgono adottando gli strumenti di rilievo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 e all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2015.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il commissario delegato può avvalersi di tecnici appartenenti agli enti e alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 nonché di professionisti individuati dagli ordini e collegi professionali del territorio regionale campano ovvero, se necessario, previa richiesta al Dipartimento della protezione civile, di professionisti individuati dai consigli nazionali dei medesimi ordini e collegi.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il commissario delegato può stipulare polizze assicurative al fine di garantire idonea copertura al personale impiegato nelle attività di cui al presente articolo, ivi compresi i professionisti, anche iscritti ai relativi albi e collegi professionali, o associazioni di categoria. Per i professionisti eventualmente attivati dal Dipartimento della protezione civile dette polizze vengono stipulate dal medesimo Dipartimento.

4. Ai tecnici professionisti impiegati per le attività di cui al presente articolo, è riconosciuto il rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio, viaggio, secondo le procedure ed i criteri riportati nell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014.

5. Il commissario delegato provvede alla ricognizione, alle necessarie verifiche istruttorie ed alla liquidazione dei rimborsi spettanti ai tecnici professionisti impiegati per le attività di cui al presente articolo. Il commissario delegato può corrispondere anticipazioni a favore dei Consigli degli ordini e collegi professionali.

6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 16.

Art. 10.

Disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito

1. Al fine di assicurare il presidio delle zone rosse individuate nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, nelle forme definite dal competente Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il contingente di personale militare di cui all'art. 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ai sensi dell'art. 1 comma 377 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è integrato di 46 unità per la durata dello stato di emergenza. All'impiego del predetto contingente straordinario si provvede secondo le disposizioni all'uopo vigenti, nonché secondo le direttive del prefetto della Provincia di Napoli.

2. Agli oneri conseguenti all'integrazione del contingente prevista dal comma 1, quantificati in € 270.000,00 per il periodo di 180 giorni, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 16, ed a tal fine tale somma è specificamente destinata all'interno del piano di cui all'art. 1, comma 4. Con successiva ordinanza saranno definite le modalità per assicurare il necessario supporto logistico e la copertura degli eventuali relativi oneri.



Art. 11.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) comma 2 dell'art. 5, della legge n. 225/1992.

1. Il commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle amministrazioni competenti ed inviate alla regione. Il commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni ed alle attività di cui agli articoli 12, 13 e 14, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 15.

Art. 12.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende il fabbisogno:

a) necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati, per i quali il commissario delegato acquisisce i dati dall'Unità di crisi coordinamento regionale della Campania che opera presso il Segretariato regionale del MIBACT richiamata all'art. 1, comma 2;

b) necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e varie;

c) necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 13.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici. Relativamente agli edifici vincolati di cui al presente articolo, il commissario delegato condivide i dati con l'Unità di crisi coordinamento regionale della Campania che opera presso il Segretariato regionale del MIBACT richiamata all'art. 1, comma 2;

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 14.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera a) avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 15.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 12, 13 e 14 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.



2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 12, 13 e 14 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziare con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 12, 13 e 14 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 16.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017, nel limite del primo stanziamento di € 7.000.000,00.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

3. La regione Campania ed i Comuni interessati dall'evento sismico di cui in premessa sono autorizzati a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

All'autorizzazione del versamento delle risorse di cui al presente comma si provvede con apposite ulteriori ordinanze.

4. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 17.

Relazione del commissario delegato

1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2016

Il Capo del dipartimento: BORRELLI

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it/sezione/provvedimenti

17A06182

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arqueta»

Estratto determina A.I.C. n. 112/2017 del 1° agosto 2017

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ARQUETA, nella forma e confezione, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via della Monica n. 26 - 84083 - Castel San Giorgio, Salerno (Italia).

Confezioni:

«0,3% collirio, soluzione» flacone in LDPE/PE/PP da 5 ml - A.I.C. n. 044566014 (in base 10) 1BJ1HY (in base 32);

«0,3% collirio, soluzione» 15 contenitori monodose in LDPE da 0,3 ml - A.I.C. n. 044566026 (in base 10) 1BJ1JB (in base 32);

«0,3% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose in LDPE da 0,3 ml - A.I.C. n. 044566038 (in base 10) 1BJ1JQ (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: netilmicina solfato;

eccipienti: flacone multidose: sodio cloruro - benzalconio cloruro - idrossido di sodio - acqua per preparazioni iniettabili - contenitori monodose: sodio cloruro, idrossido di sodio, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttori del principio attivo: Zhejiang Zhenyuan Pharmaceutical Co., Ltd YueDong Road, Paojiang Industrial Zone, Shaoxing, Zhejiang Province 312071 - Cina.

Produttore del prodotto finito: Genetic S.p.a. (tutte le fasi di produzione) - Contrada Canfora - 84084 Fisciano (Salerno).

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico delle infezioni oculari esterne e degli annessi causate da germi sensibili alla Netilmicina, inclusi i germi produttori di enzimi adenilanti e fosforilanti.



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quarter*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06161

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nexomic»*Estratto determina A.I.C. n. 111/2017 del 1° agosto 2017*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NEXO-MIC, nella forma e confezione, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via della Monica n. 26 - 84083 - Castel San Giorgio, Salerno (Italia).

Confezioni:

«0,3% collirio, soluzione» flacone in LDPE/PE/PP da 5 ml - A.I.C. n. 044571014 (in base 10) 1BJ6D6 (in base 32);

«0,3% collirio, soluzione» 15 contenitori monodose in LDPE da 0,3 ml - A.I.C. n. 044571026 (in base 10) 1BJ6DL (in base 32);

«0,3% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose in LDPE da 0,3 ml - A.I.C. n. 044571038 (in base 10) 1BJ6DY (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: Netilmicina solfato.

eccipienti: flacone multidose: sodio cloruro - benzalconio cloruro - idrossido di sodio - acqua per preparazioni iniettabili;

Contenitori monodose: sodio cloruro, idrossido di sodio, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttori del principio attivo: Zhejiang Zhenyuan Pharmaceutical Co., Ltd YueDong Road, Paojiang Industrial Zone, Shaoxing, Zhejiang Province - 312 071 Cina.

Produttore del prodotto finito: Genetic S.p.a. (tutte le fasi di produzione) - Contrada Canfora - 84084 Fisciano (Salerno).

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico delle infezioni oculari esterne e degli annessi causate da germi sensibili alla netilmicina, inclusi i germi produttori di enzimi adenilanti e fosforilanti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e d integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quarter*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.



Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06162

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vitis Vinifera Yes Pharma».

Estratto determina AAM/AIC n. 110/2017 del 1° agosto 2017

Procedura europea n. AT/H/0647/001/DC;

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: VITIS VINIFERA YES PHARMA, nelle forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Yes Pharmaceutical Development Services GMBH con sede legale e domicilio fiscale in Bahnstrasse 42-46 - 61381 Friedrichsdorf, Germania.

Confezione: «granulato per soluzione orale» 30 bustine in carta/AL - A.I.C. n. 044519015 (in base 10) 1BGMM7 (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per soluzione orale.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione: principio attivo: una bustina contiene 360 mg di estratto (sotto forma di estratto secco) di *Vitis vinifera* L. folium (foglie di vite) (DER 4-6:1), solvente estraente: acqua.

eccipienti: Maltodestrina - Acido tartarico - Silice colloidale anidra - Sucralosio.

Produttori del principio attivo:

Finzelberg GmbH & Co KG - Koblenzer Straße 48-56 - 56626 Andernach, Germania.

Produttori del prodotto finito:

Hermes Pharma Ges.m.b.H - Allgäu 36- 9400 Wolfsberg, Austria (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti).

Indicazioni terapeutiche: *Vitis vinifera* YES Pharma è un medicinale di origine vegetale per il trattamento dei sintomi dell'insufficienza venosa cronica negli adulti (come gambe gonfie, sensazione di pesantezza, dolore, stanchezza, prurito, tensione e crampi ai polpacci).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità: Classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di

riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06163

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cholscan»

Estratto determina AAM/AIC n. 109/2017 del 1° agosto 2017

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CHOLSCAN, nelle forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Advanced Accelerator Applications con sede legale e domicilio fiscale in 20, Rue Diesel, Saint-Genis-Pouilly, 01630 Francia.

Confezione: «222 MBq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 0,5 a 10 ml - A.I.C. n. 045303017 (in base 10), 1C6K79 (in base 32).

Procedura europea n. FR/H/0612/001/MR.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: dieci ore dopo il periodo di produzione e otto ore dopo il primo utilizzo, senza superare il tempo di scadenza, conservato a temperatura inferiore a +25 °C, nella sua confezione originale.

La data e l'ora di scadenza sono indicate sul lato esterno della confezione originale oltre che sul flaconcino.

Composizione:

principio attivo: 1 ml contiene 222 MBq di fluorocolina (18F) cloruro, nota anche come fluorometilcolina (18F) cloruro, alla data e ora di calibrazione. L'attività per flaconcino varia da 111 MBq a 2.220 MBq alla data e ora di calibrazione;

eccipienti: sodio cloruro 9mg/ml, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttori del principio attivo e del prodotto finito:

Advanced Accelerator Applications, 27 boulevard Jean Moulin, 13005 Marsiglia, Francia (produzione principio attivo, prodotto finito, confezionamento primario e secondario e rilascio e controllo dei lotti);


Advanced Accelerator Applications, 20 rue Diesel, 01630 Saint Genis Pouilly, Francia (produzione principio attivo, prodotto finito, confezionamento primario e secondario e rilascio e controllo dei lotti);

Advanced Accelerator Applications (Portogallo), Unipessoal, Lda, Rua Fonte das Sete Bicas, 170, Matosinhos, 4460-203 Matosinhos, Portogallo (produzione principio attivo, prodotto finito, confezionamento primario e secondario e rilascio e controllo dei lotti);

Advanced Accelerator Applications Polska Sp.z o. o., ul. Pasteura 5a, 02093 Warszawa, Polonia (produzione principio attivo, prodotto finito, confezionamento primario e secondario e rilascio e controllo dei lotti);

Advanced Accelerator Applications Germany GmbH, Saime-Genc-Ring 18, 53121 Bonn, Germania (produzione principio attivo, prodotto finito, confezionamento primario e secondario e rilascio e controllo dei lotti);

Advanced Accelerator Applications, 126 Rocade Sud, 62660 Beuvry, Francia (produzione principio attivo, prodotto finito, confezionamento primario e secondario e rilascio e controllo dei lotti);



Advanced Accelerator Applications, 3 rue Charles Lauer, 92210 Saint-Cloud, Francia (produzione principio attivo, prodotto finito, confezionamento primario e secondario e rilascio e controllo dei lotti);

Advanced Accelerator Applications Ibérica S.L., Polígono Industrial La Cuesta-Sector-3. Parcelas 1-2, La Almunia de Doña Godina, 50100 Zaragoza, Spagna (produzione principio attivo, prodotto finito, confezionamento primario e secondario e rilascio e controllo dei lotti);

Gipharma S.r.l., via Crescentino Saluggia (Vercelli) - 13040 Italia (controllo di qualità).

Indicazioni terapeutiche: medicinale solo per uso diagnostico.

Fluorocolina (¹⁸F) cloruro è indicato per l'imaging nella tomografia ad emissione di positroni (PET) in soggetti di sesso maschile adulti.

«Cholscan» è utilizzato per la diagnostica per immagini in pazienti sottoposti a procedure diagnostiche oncologiche per la descrizione della funzione o della patologia dove l'obiettivo diagnostico è il maggior afflusso di colina in organi o tessuti specifici.

Le seguenti indicazioni per PET con fluorocolina (¹⁸F) cloruro sono sufficientemente documentate (vedere anche paragrafo 4.4):

cancre alla prostata:

stadiazione iniziale, regionale e a distanza, del cancre della prostata in pazienti ad alto rischio, categoria definita in base alle linee guida cliniche;

rivelazione del sito di recidiva del cancre della prostata in pazienti sospetti sulla base di elevati livelli ematici dell'antigene specifico della prostata (PSA) dopo trattamento di cura primario.

Per i limiti di interpretazione di una scansione positiva o negativa, vedere paragrafi 4.4 e 5.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura.

OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di

riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire, ai sensi dell'art. 130, comma 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale almeno ogni sei mesi a partire dal rilascio dell'autorizzazione e fino al momento dell'immissione in commercio. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza sono altresì presentati immediatamente su richiesta ovvero almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla prima immissione in commercio e quindi una volta all'anno per i due anni seguenti. Successivamente, i rapporti sono presentati ogni tre anni, oppure immediatamente su richiesta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06164

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Caspofungin Diamed».

Estratto determina AAM/PPA/854 del 24 agosto 2017

Trasferimento di titolarità: codice pratica MC1/2017/296.

Cambio nome: codice pratica C1B/2017/1263.

Numero procedura europea: DE/H/4555/001-002/IB/005/G.

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Diamed Beratungsgesellschaft Für Pharmazeutische Unternehmen MBH (Codice SIS 3132).

Medicinale: CASPOFUNGIN DIAMED (A.I.C. n. 044348).

È ora trasferita alla società: nuovo titolare A.I.C.: Sandoz GMBH (codice SIS 1771).

La denominazione del medicinale viene modificata in CASPOFUNGIN SANDOZ GMBH (A.I.C. n. 044348), e viene introdotto il Pharmacovigilance System Master File di Sandoz.

Stampati


Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte


I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


17A06184



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 7 0 9 0 1 *

€ 1,00

